

Codice A1705A

D.D. 17 luglio 2018, n. 764

**PSR 2014-2020 – Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Interventi 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5 e 10.1.7/2. Integrazioni alle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni di pagamento per violazioni di impegni, in attuazione della D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016.**

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con la quale, nell'ambito della politica agricola comune, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede l'erogazione di pagamenti annuali per l'applicazione di tecniche produttive agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento a essi;

visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i., che lo integra per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale della regione Piemonte (PSR) 2014-2020, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e in ultimo, nella versione vigente, con deliberazione n. 26-6621 del 16/3/2018;

vista in particolare la misura 10 del PSR (pagamenti agro-climatico-ambientali), attuativa del citato art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, che ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. ha delineato fra l'altro la disciplina delle riduzioni ed esclusioni dei contributi applicabili per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e/o degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 del citato Decreto ministeriale, che riguarda le penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, che comprendono compresa la misura 10 del PSR;

vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, che in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 ha definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse a superfici e ad animali;

visti il decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, che ha abrogato il decreto n. 3536 del 8/2/2016, e il decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 che a sua volta ha sostituito il precedente, definendo l'attuale quadro normativo nazionale in tema di condizionalità e di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

considerato che la Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto n. 1867 del 18/1/2018, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici o ad animali, non contiene modifiche di rilievo rispetto al decreto ministeriale che ha costituito il riferimento per la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016;

richiamato in particolare, nella Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto n. 1867 del 18/1/2018, l'art. 24 (corrispondente all'art. 23 del decreto n. 3536 del 8/2/2016) in cui è previsto che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del relativo sostegno;

considerato che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna delle misure/sottomisure/operazioni/azioni del PSR connesse a superfici o ad animali;

dato atto che per la sottomisura 10.1 (pagamenti agro-climatico-ambientali) la definizione degli elementi elencati nel citato art. 24 del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 rientra nella competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore 17.05 (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile);

ricordato che il Settore 17.05, in considerazione della complessità della sottomisura 10.1, composta da 9 operazioni alcune delle quali articolate in azioni e/o in impegni di base e facoltativi, ha approvato la classificazione delle violazioni e delle conseguenti penalità mediante atti successivi, per gruppi di operazioni o singole operazioni, in modo da poter completare le istruttorie delle domande con violazioni riferite agli impegni via via considerati, senza dover attendere la completa definizione del sistema di riduzioni ed esclusioni della sottomisura;

richiamati i provvedimenti che hanno definito le riduzioni ed esclusioni di pagamento per inadempienze riferite alle operazioni della sottomisura 10.1:

- la determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 e s.m.i. per le operazioni 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili);
- la determinazione dirigenziale n. 449 del 18/5/2017 e s.m.i. per le operazioni 10.1.6 (difesa dalla predazione del bestiame al pascolo), 10.1.8 (razze autoctone minacciate di abbandono) e 10.1.9 (gestione ecosostenibile dei pascoli);
- la determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017 e s.m.i. per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata);
- la determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 e s.m.i. per le operazioni 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.4 (sistemi colturali eco-compatibili) e 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);

- la determinazione dirigenziale n. 1314 del 18/12/2017 per le attività minime, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci;

considerata la necessità di integrare le determinazioni relative agli interventi 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) e 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere), per quanto concerne le inadempienze relative alle variazioni di superficie di impegni non vincolati ad appezzamenti fissi, che possono essersi verificate dal secondo anno di impegno;

considerato che per gli interventi 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale) e 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) – come specificato dalla D.G.R. n. n. 495 del 24/4/2018 e s.m.i., recante disposizioni applicative per l'annualità 2018 - l'ammissibilità delle variazioni della superficie oggetto di impegno, espressa in ettari, entro il limite del 20% è condizionata all'approvazione di una proposta che si intende sottoporre alla Commissione Europea, al fine di modificare il PSR vigente laddove esso prevede che durante il quinquennio la superficie oggetto degli impegni in questione, pur non essendo vincolata ad appezzamenti fissi, non possa diminuire (nel caso dell'azione 10.1.3/3) o debba rimanere invariata (per le azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2 considerate nel loro insieme);

considerato che l'approvazione di una proposta di modifica risulta necessaria anche nel caso dell'azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere), per la quale il PSR prevede che le particelle possano variare da un anno all'altro, senza però autorizzare espressamente la variazione della superficie oggetto di impegno entro il limite sopra specificato;

ritenuto pertanto necessario, nel definire le riduzioni di pagamento relative agli interventi 10.1.3/3 e 10.1.5, prevedere che in caso di mancata approvazione della proposta di modifica del PSR si applichi il criterio più restrittivo, con eventuale recupero di importi già erogati, anche per variazioni comprese entro il limite del 20%;

considerata inoltre la necessità di integrare, per l'operazione 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), le penalità conseguenti alle inadempienze che possono verificarsi nella realizzazione di fossi di sezione maggiore rispetto all'impegno di base, a seguito della modifica che ha introdotto nel PSR (con la versione approvata dalla suddetta D.G.R. n. 26-6621 del 16/3/2018) la possibilità di realizzare fossi di dimensioni intermedie fra l'impegno di base e l'impegno facoltativo come originariamente definito;

tenuto conto degli esiti della consultazione telematica con la quale, in data 6/7/2018, l'allegato alla presente determinazione è stata inviato in bozza ai competenti funzionari dell'Arpa e delle Strutture temporanee decentrate dell'agricoltura;

stabilito pertanto di modificare e integrare, per gli aspetti sopra indicati, le determinazioni dirigenziali in materia di riduzioni ed esclusioni relative agli interventi 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) e 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere) del PSR 2014-2020;

tutto ciò premesso,

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

### DETERMINA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016, l’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, comprendente modifiche e integrazioni alla disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze relative agli interventi 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) e 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Settore  
Mario Ventrella

GS

Allegato

**Modifiche all'allegato A della determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 e s.m.i: "PSR 2014-2020 – Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016."**

### OPERAZIONE 10.1.2 - IMPEGNI DI BASE

Dopo "IC1022 – Mantenimento di un argine inerbito" viene inserita il seguente IC:

#### IC1025 – Variazioni della superficie in corso di impegno

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC10251 – Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale; in conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.	In loco (documentale /visivo):	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<p><b>Entità</b> : alta</p> <p><b>Gravità</b>: superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>bassa</u> : &lt;80% e ≥70%;</li> <li>- <u>media</u> : &lt;70% e ≥60%;</li> <li>- <u>alta</u> : &lt;60% e ≥20%</li> </ul> <p><b>Durata</b>: come gravità</p>	<p>- <i>esclusione</i> se la superficie ammissibile oggetto dell'impegno è inferiore al 20% di quella del primo anno;</p> <p>- <i>esclusione</i> per l'eventuale superficie eccedente il 120% della superficie ammissibile oggetto dell'impegno nel primo anno.</p>	SOI	No

## OPERAZIONE 10.1.2 – IMPEGNI FACOLTATIVI

### IC1024 - Realizzazione di fossi di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

L'elemento di controllo EC10241 "Realizzare in ogni anno del periodo di impegno all'interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 80 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 100 cm",

è sostituito dal seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	
EC10241: Realizzare in ogni anno del periodo di impegno all'interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, un fosso a sezione trapezoidale di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.								
a) il fosso deve essere collocato all'interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, e non deve coincidere con solchi adacquatori o scoline	In loco (visivo/strumentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	Non previste	Il fosso non presenta la collocazione richiesta e/o coincide con solchi adacquatori o scoline: <i>esclusione</i> dal premio per <i>l'impegno di base</i> e per <i>l'impegno aggiuntivo</i>	SOI interessata dall'inadempienza (in base al rapporto 100 m lineari di fosso per ettaro di risaia)	No	
<u>1. Fosso profondo almeno 60 cm e largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto):</u>								
b1) la profondità media del fosso deve essere di almeno 60 cm	In loco (visivo/strumentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	- la profondità media del fosso è $\geq 50$ cm e $< 60$ cm: <i>riduzione</i> del premio per <i>l'impegno aggiuntivo</i> e per <i>l'impegno di base</i> : <b>Entità</b> : alta; <b>Gravità</b> : alta; <b>Durata</b> : alta	SOI interessata dall'inadempienza (in base al rapporto 100 m lineari di fosso per ettaro di risaia)		No	
				- la profondità media del fosso è $\geq 40$ cm e $< 50$ cm: <i>riduzione</i> del premio per <i>l'impegno di base</i> : <b>Entità</b> : alta; <b>Gravità</b> : alta; <b>Durata</b> : alta				<i>esclusione</i> del premio per <i>l'impegno aggiuntivo</i>
								- la profondità media del fosso è $< 40$ cm: <i>esclusione</i> dal premio per <i>l'impegno di base</i> e per <i>l'impegno aggiuntivo</i>

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
c1) la larghezza media del fosso (base maggiore del trapezio, posta in alto) deve essere di almeno 60 cm	In loco (visivo/strumentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo o pagatore	Non previste	- la larghezza media del fosso è $\geq 45$ cm e $< 60$ cm: <i>riduzione</i> del premio per l'impegno aggiuntivo e per l'impegno di base : <b>Entità</b> : alta <b>Gravità</b> : alta <b>Durata</b> : alta	- <i>esclusione</i> dal premio per l'impegno aggiuntivo e per l'impegno di base : - la larghezza media del fosso è $> 30$ cm e $< 45$ cm - la larghezza media del fosso è $< 30$ cm	SOI interessata dall'inadempienza SOI interessata dall'inadempienza + una pari superficie della SOI rimanente (fino all'eventuale esclusione totale dall'aiuto)	No
<b>2. Fosso profondo almeno 100 cm e largo almeno 80 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto):</b>							
b2) la profondità media del fosso deve essere di almeno 100 cm	In loco (visivo/strumentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo o pagatore	Non previste	- la profondità media del fosso è $\geq 80$ cm e $< 100$ cm : <i>riduzione</i> del premio per l'impegno aggiuntivo <b>Entità</b> : alta; <b>Gravità</b> : alta; <b>Durata</b> : alta  - la profondità media del fosso è $\geq 60$ cm e $< 80$ cm: <i>riduzione</i> del premio per l'impegno aggiuntivo e del premio per l'impegno di base <b>Entità</b> : alta; <b>Gravità</b> : alta; <b>Durata</b> : alta	- la profondità media del fosso è $\geq 40$ cm e $< 60$ cm: <i>riduzione</i> del premio per l'impegno di base: <b>Entità</b> : alta; <b>Gravità</b> : alta; <b>Durata</b> : alta  - la profondità media del fosso è $< 40$ cm: <i>esclusione</i> dal premio per l'impegno aggiuntivo e per l'impegno di base	SOI interessata dall'inadempienza (in base al rapporto 100 m lineari di fosso per ettaro di risaia)	No

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
c2) la larghezza media del fosso (base maggiore del trapezio, posta in alto) deve essere di almeno 80 cm	In loco (visivo/strumentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo o pagatore	Non previste	<p>- la larghezza media del fosso è <math>\geq 60</math> cm e <math>&lt; 80</math> cm: <i>riduzione</i> del premio per l'<i>impegno aggiuntivo</i> :</p> <p><b>Entità</b> : alta <b>Gravità</b>: alta <b>Durata</b>: alta</p> <p>- la larghezza media del fosso è <math>\geq 45</math> cm e <math>&lt; 60</math> cm: <i>riduzione</i> del premio per l'<i>impegno aggiuntivo</i> e per l'<i>impegno di base</i>:</p> <p><b>Entità</b> : alta; <b>Gravità</b>: alta; <b>Durata</b>: alta</p>		SOI interessata dall'inadempienza (in base al rapporto 100 m lineari di fosso per ettaro di risaia)	No
					- <i>esclusione</i> dal premio per l' <i>impegno di base</i> e per l' <i>impegno aggiuntivo</i> :		
					<p>- la larghezza media del fosso è <math>&gt; 30</math> cm e <math>&lt; 45</math> cm</p> <p>- la larghezza media del fosso è <math>&lt; 30</math> cm</p>		
d) il fosso deve essere a sezione trapezoidale	In loco (visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo o pagatore	Non previste	La sezione del fosso è triangolare invece che trapezoidale: <i>riduzione</i> del premio per l' <i>impegno aggiuntivo</i> e per l' <i>impegno di base</i> :	Non previste	SOI interessata dall'inadempienza (in base al rapporto 100 m lineari di fosso per ettaro di risaia)	No



**Modifiche all'allegato A.2 della determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 e s.m.i: "PSR 2014-2020 – Misura 10 "Pagamenti agroclimatico ambientali": disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 - Operazioni 10.1.3, 10.1.5"**

Azione 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

**Allegato A.2**

**Elementi relativi all'azione 3**

Dopo l'ultimo elemento di controllo (5 – Comunicare con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio della distribuzione delle matrici e i terreni interessati) è inserito il seguente elemento di controllo:

Descrizione dell'impegno	Descrizione dell'elemento di controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Entità	Gravità	Durata	Livello disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione Correttiva
6 – Rispetto dei vincoli relativi alle variazioni di superficie in corso di impegno (*)	Confronto fra la superficie ammissibile oggetto di impegno dell'anno in questione e quella del primo anno di impegno	In loco (documentale/visivo):	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Verificare la percentuale rappresentata dalla superficie ammissibile oggetto di impegno, rispetto a quella del primo anno	Riduzione del premio fino alla esclusione	<p><i>Esclusione dal pagamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la superficie ammissibile oggetto di impegno è &lt;20% di quella del primo anno di attuazione dell'impegno</li> <li>- viene esclusa dal premio la superficie eccedente il 120% della superficie ammissibile oggetto di impegno nel primo anno di attuazione dell'impegno</li> </ul>	ALTA	<p>Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:</p> <p>a) <i>in caso di approvazione della modifica del PSR (*):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>bassa</i> : &lt;80% e ≥70%;</li> <li>- <i>media</i> : &lt;70% e ≥60%;</li> <li>- <i>alta</i> : &lt;60% e ≥20%</li> </ul> <p>b) <i>in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (*):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>bassa</i> : &lt;100% e ≥70%</li> <li>- <i>media</i> : &lt;70% e ≥60%;</li> <li>- <i>alta</i> : &lt;60% e ≥20%</li> </ul>	Come gravità	Azione	No	Nessuna

(\*) Come indicato nella DD n. 670 del 13/6/2018, si intende presentare alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR volta a consentire che, in conseguenza della variazione delle particelle, il numero di ettari oggetto di impegno possa variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno; le riduzioni di cui al punto a) si riferiscono all'ipotesi di accoglimento di tale proposta. Qualora la modifica non sia approvata, occorrerà seguire il criterio secondo cui la superficie oggetto dell'impegno non può diminuire; in questo caso si applicheranno, anche sotto forma di recupero di importi già erogati, le riduzioni di pagamento di cui al punto b), che riguardano anche valori compresi fra <100% e 80%.

**Modifiche all'allegato B.2 della determinazione dirigenziale 451 del 18/5/2017 e s.m.i: "PSR 2014-2020 – Misura 10 "Pagamenti agroclimatico ambientali": disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 - Operazioni 10.1.3, 10.1.5"**

**Allegato B.2**

**Operazione 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera)**

**Elementi comuni a tutte le azioni**

Dopo l'ultimo elemento di controllo (5 – Nel caso si ricorra ai contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la documentazione relativa) è inserito il seguente elemento di controllo:

Descrizione dell'impegno	Descrizione elemento di controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Entità	Gravità	Durata	Livello disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione Correttiva
6 – Rispetto dei vincoli relativi alle variazioni in corso di impegno della superficie oggetto delle azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2, considerate nel loro insieme (*).	Confronto fra la superficie ammissibile oggetto di impegno dell'anno in questione e quella del primo anno di impegno	In loco (documentale/visivo):	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Verificare la percentuale rappresentata dalla superficie ammissibile oggetto di impegno, rispetto a quella del primo anno	Riduzione del premio fino alla esclusione	<p><i>Esclusione</i> dal pagamento:</p> <p>- la superficie ammissibile complessiva delle due azioni è &lt;20% di quella del primo anno di attuazione dell'impegno</p> <p>a) <i>in caso di approvazione della modifica del PSR (*)</i>: viene esclusa dal premio la superficie eccedente il 120% della sup. iniziale</p> <p>b) <i>in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (*)</i>: viene esclusa dal premio la superficie che eccede la superficie iniziale</p>	ALTA	<p>Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:</p> <p>a) <i>in caso di approvazione della modifica del PSR (*)</i>:</p> <p>- <i>bassa</i> : &lt;80% e ≥70%;</p> <p>- <i>media</i> : &lt;70% e ≥60%;</p> <p>- <i>alta</i> : &lt;60% e ≥20%</p> <p>b) <i>in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (*)</i>:</p> <p>- <i>bassa</i> : &lt;100% e ≥70%;</p> <p>- <i>media</i> : &lt;70% e ≥60%;</p> <p>- <i>alta</i> : &lt;60% e ≥20%</p>	Come gravità	Azione/i	NO	Nessuna

(\*) Come indicato nella DD n. 670 del 13/6/2018, si intende presentare alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR volta a consentire che, in conseguenza della variazione delle particelle, il numero di ettari complessivo oggetto delle azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2 possa variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie complessiva del primo anno di impegno; le esclusioni/riduzioni di cui ai punti a) si riferiscono all'ipotesi di accoglimento di tale proposta. Qualora la modifica non sia approvata, occorrerà seguire il criterio secondo cui la superficie complessiva oggetto delle due azioni deve rimanere invariata; in questo caso si applicheranno, anche sotto forma di recupero di importi già erogati, le riduzioni di pagamento di cui ai punti b), che riguardano anche valori compresi fra <100% e 80% (in caso di riduzione) o fra >100% e 120% (in caso di aumento)

**Modifiche all'allegato C della determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 e s.m.i: "PSR 2014-2020 – Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016."**

OPERAZIONE 10.1.7-  
Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere)

Dopo l'ultimo elemento di controllo (EC1072111 – Lasciare le coltivazioni a perdere in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica: almeno fino al 30/9 dell'anno successivo per le colture a semina autunnale; almeno fino al 1/3 dell'anno successivo per le colture a semina primaverile) è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
Rispetto dei vincoli relativi alle variazioni di superficie in corso di impegno (*)	In loco (documentale / visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<p><b>Entità</b> : alta</p> <p><b>Gravità</b>: Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:</p> <p>a) <u>in caso di approvazione della modifica del PSR (*)</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>bassa</u> : &lt;80% e ≥70%;</li> <li>- <u>media</u> : &lt;70% e ≥60%;</li> <li>- <u>alta</u> : &lt;60% e ≥20%</li> </ul> <p>b) <u>in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (*)</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>bassa</u> : &lt;100% e ≥70%</li> <li>- <u>media</u> : &lt;70% e ≥60%;</li> <li>- <u>alta</u> : &lt;60% e ≥20%</li> </ul> <p><b>Durata</b>: come gravità</p>	<p><b>Esclusione</b> dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la superficie ammissibile oggetto di impegno è &lt;20% di quella del primo anno di attuazione dell'impegno</li> <li>- viene esclusa dal premio la superficie eccedente il 120% della superficie ammissibile oggetto di impegno nel primo anno di attuazione dell'impegno</li> </ul>	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno di base	No

(\*) Il PSR prevede che le particelle oggetto dell'intervento possano variare durante il periodo di impegno. In merito alle variazioni del numero di ettari da un anno all'altro, si intende proporre alla Commissione Europea, quale integrazione del PSR, il criterio già adottato per altri impegni non vincolati ad appezzamenti fissi, secondo cui è possibile variare la superficie ammissibile oggetto di impegno entro il limite del 20% della superficie del primo anno di attuazione dell'impegno.